

N. d'Ord. 23 Pubblicata all'albo Pretorio on line Dal 14/01/2019 Al 29/01/2019 Il Messo Negroni M.C.	 <h2 style="margin: 0;">COMUNE di VIGNATE</h2> <p style="margin: 0;">Città Metropolitana di Milano CODICE 11127</p>		
	DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE	N. 49	DEL 20/12/2018
OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART 151 D.LGS 267/2000 E ART 10 D.LGS 118/2011)		

Sessione **ORDINARIA**
 Seduta **PUBBLICA**
 Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTI** mese di **DICEMBRE** alle ore **21,05** presso la **Sala del Consiglio Comunale di via Roma.**

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali.**

All'appello risultano:

	ASSENTI	PRESENTI
GOBBI PAOLO		SI
VERGANI EMILIO		SI
OLIVERI FEDERICA		SI
ANELLI NICCOLO'		SI
DE IACO IVANO		SI
MENNI FEDERICA		SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.		SI
BONOMELLI ELISA	SI	SI
FILICORI DANIELA	SI	SI
COSTA ROBERTO		SI
SARTORI MARGHERITA M.		SI
DEDEI LUIGI		SI
NAZZARI GIOVANNI		SI
TOTALE	2	11

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 20 dicembre 2018

OGGETTO APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART 151 D.LGS 267/2000 E ART 10 D.LGS 118/2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione del Sindaco;

Udita la relazione del Vice Sindaco;

alle ore 22 si allontana dalla sala consiliare il consigliere N. allei che rientra alle ore 22,10

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 63 del 09.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 del 19.07.2018, ha approvato il Documento unico di programmazione;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 100 del 03.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Richiamata la propria deliberazione n. 44 del 20.12.2018, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 103 del 03.12.2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2018, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2018, relativa alla riconferma per l'anno 2019 delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), conservata agli atti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2018, relativa all'approvazione delle tariffe, del piano finanziario e delle scadenze per l'anno 2019 della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, conservata agli atti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2018, relativa alla riconferma per l'anno 2019 delle aliquote della **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, conservata agli atti;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 03.12.2018 relativa all'**adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019/2021**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 03.12.2018 relativa alla **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 03.12.2018 relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- il prospetto delle **indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori**, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la **lettera B)**;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);*

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che a decorrere dall’esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio;

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall’articolo 21-bis del DL n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall’articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall’articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

Visto inoltre come in data 13 dicembre 2018 si è provveduto con assemblea pubblica a presentare i punti salienti del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali D. Boscaro L. Dedei

Udita la replica del Vice Sindaco F. Brioschi

Udita la risposta del Sindaco

Udito l’intervento del Consigliere E. Vergani come da processo verbale

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti espressi per alzata di mano come di seguito dettagliato:

Favorevoli: n .7 (P. Gobbi, E. Vergani, F. Oliveri, N. Anelli, I De Iaco, F. Menni, F. Brioschi, del Gruppo “Insieme per Vignate)

Contrari n 4 (L. Dedei, G. Nazzari del Gruppo “Vignate si Cambia”- M.M. Sartori, D. Boscaro del Gruppo “Vivere Vignate”)

Astenuti n.0 (zero)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'**allegato A**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera **B**);
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008) a € 5.000,00= il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2019, di cui € 0,00= per co.co.co. ed € 5.000,00= per studi, ricerche e consulenze, dando atto che:
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
 - b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);

Di dare atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008, è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

Di dare atto che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

5. di non rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
 - studi e incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;
 - attività esclusiva di formazione;
 - manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;

6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
8. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti:

Favorevoli: n .7 (P. Gobbi, E. Vergani, F. Oliveri, N. Anelli, I De Iaco, F. Menni, F. Brioschi, del Gruppo "Insieme per Vignate)

Contrari n.

Contrari n 4 (L. Dedei, G. Nazzari del Gruppo "Vignate si Cambia"- M.M. Sartori, D. Boscaro del Gruppo "Vivere F.TOVignate")

Astenuti n.0 (zero))

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Francesca Lo Bruno, Responsabile del Settore Finanziario e Personale:

Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di Settore.

Vignate, lì 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Francesca Lo Bruno

PARER DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Francesca Lo Bruno, Responsabile del Settore Finanziario:

Vista la proposta di deliberazione allegata e l'istruttoria predisposta;
Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vignate, lì 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Francesca Lo Bruno

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
f.to PAOLO GOBBI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **14/01/2019** (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **14/01/2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art,32 c.1 legge 18/6/09 n.68 per 15 giorni dal **14/1/2019** al **29/01/2019** ed è divenuta esecutiva.

Vignate, -----

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate, 14/01/2019

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO
Teresa Sara